

REGIONE PUGLIA

Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 1 del 19 gennaio 2009 (in attuazione del Regolamento (CE) 800/2008 del 06.08.2008) – Titolo II “Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese” - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento

Art. 1

1) Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II (Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese) del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 1 del 19 gennaio 2009, di seguito Regolamento.

Art. 2

1) A partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Burp le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (definito alla lettera i) dell’articolo 10 del Regolamento) le domande di agevolazione relativamente agli aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese, previsti dal Titolo II del Regolamento.

2) A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda alla Regione Puglia, e per essa a Sviluppo Italia Puglia S.p.A. soggetto attuatore, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo II del Regolamento.

Art. 3

1) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione – Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, procederà all’attuazione mediante Sviluppo Italia Puglia S.p.A., ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del Regolamento e dell’art. 6 del DPGR n. 886/2008.

Art. 4

1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da microimprese e da imprese di piccola dimensione, così come definite dall’articolo 10 del Regolamento, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85;
- b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio riferiti alle seguenti attività:
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato; per esercizio di vicinato si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq;
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600 mq (LR n. 11/2003).
 - servizi di ristorazione di cui al gruppo “56” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”, ad eccezione delle categorie “56.10.4” e “56.10.5”;
 - attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l’attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante l’ utilizzo di un portale o sito web (e-commerce).
- c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione “C”, il settore delle costruzioni di cui alla sezione “F” ed il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione “J” della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”.

2) Sono validi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.

Ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento, oltre al settore turismo, sono esclusi anche i seguenti settori:

1. pesca e acquacoltura;
2. costruzione navale;
3. industria carboniera;
4. siderurgia, così come definito nell’allegato B della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento di cui alla comunicazione numero C(2002) 315, pubblicata nella G.U.C.E. C70 del 19.3.2002;
5. fibre sintetiche.

3) Non sono ammissibili le attività connesse con la produzione primaria (agricoltura e allevamento) dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato; è ammissibile la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, esclusa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 1898/87.

4) Non sono ammissibili le seguenti classi:

- 10.1 “Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne”;
- 10.2 “Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi”;

- 10.3 "Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi";
- 10.4 "Produzione di oli e grassi vegetali e animali";
- 10.51 "Industria lattiero – casearia, trattamento igienico, conservazione del latte";
- 10.6 "Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei";
- 10.90 "Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali";
- 10.81 "Produzione di zucchero";
- 10.83 "Lavorazione del tè e del caffè";
- 10.89 "Produzione di altri prodotti alimentari nca";
- 11.01 "Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici"
- 11.02 "Produzione di vini da uve";
- 11.03 "Produzione di sidro ed altri vini a base di frutta";
- 11.04 "Produzione di altre bevande fermentate non distillate";
- 11.06 "Produzione di malto";
- 12.0 "Industria del tabacco".

Inoltre, l'esclusione si applica ai seguenti gruppi:

- 46.2 "Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi" (tutto il gruppo)
- 46.3 "Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacco" (tutto il gruppo)

Art. 5

1) Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a Euro 99.500.000,00, per progetti di investimento iniziale, a valere sulla linea di intervento 6.1 del Programma Operativo FESR 2007 – 2013.

2) Al fine di consentire pari condizioni di accesso ad uno stock minimo di risorse a ciascuna delle categorie individuate nelle lettere a), b) e c) del precedente art. 4 è destinato un ammontare finanziario pari a Euro 15 milioni. Una volta esaurite dette risorse, ciascuna categoria potrà attingere al residuo fino alla concorrenza dell'ammontare massimo di cui al primo comma.

La complessiva dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

Art. 6

1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 30 mila, destinati:

- a. alla creazione di una nuova unità produttiva;
- b. all'ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente;
- c. alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi;
- d. a un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

2) Il progetto di investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.

Art. 7

1) Le spese ammissibili sono quelle previste dall'articolo 14 del Regolamento, che di seguito si riporta.

1. Sono ammissibili le spese per:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali;
- d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all'effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di materiale di trasporto;
- e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

3. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell'investimento.

Con riferimento al punto 1, lettera d), per le imprese esercenti l'attività di trasporto, l'acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone.

2) Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i titoli di spesa regolati in contanti;
- e. le spese di pura sostituzione;
- f. le spese di funzionamento in generale;
- g. tutte le spese di leasing;
- h. tutte le spese non capitalizzate;
- i. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- j. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Art. 8

1) La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili sono quelle previste dall'articolo 13 del Regolamento, che di seguito si riporta.

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:
 - a. Il 40% per le microimprese;
 - b. Il 30% per le piccole imprese.
2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto interessi a valere su un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.
3. Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni, rilevato alla data di stipula del finanziamento, da parte del Soggetto Finanziatore, sulla pagina ISDA - FIX2 del circuito Reuters, maggiorato dell'1%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.
4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.
5. Il contributo in conto interessi comprenderà l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento.
6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo in conto interessi sarà calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:
 - a. sette anni per i finanziamenti destinati alla creazione, all'ampliamento e/o all'ammodernamento dello stabilimento;
 - b. quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.
7. Le agevolazioni di cui al comma precedente saranno calcolate, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di:
 - a. euro 400.000,00, in caso di microimprese;
 - b. euro 700.000,00, in caso di piccole imprese.
8. Alle microimprese - con esclusivo riferimento agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature - potrà essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non potrà essere superiore al 10% dell'investimento e all'importo massimo di euro 15.000,00.

2) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili con gli aiuti de minimis di cui all'art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia), del Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 pubblicato sul BURP n. 182 del 25 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento medesimo.

Art. 9

1) Il Soggetto Finanziatore deve trasmettere la domanda di agevolazione, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (Allegato C), a Sviluppo Italia Puglia, Via Amendola, 168/5, 70125 Bari.

I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";

- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".

Il Soggetto Finanziatore deve inviare l'"attestazione della presentazione domanda" (Allegato D) sottoscritta con firma digitale da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo: avvisopiccoleimprese@pec.rupar.puglia.it.

2) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile, unitamente alle specifiche sulle modalità di trasmissione, sul portale internet: www.sistema.puglia.it.

Infine, a corredo della domanda di agevolazione, la Regione potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

Art. 10

1) Le modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione sono quelle stabilite dall'articolo 15 del Regolamento, che di seguito si riporta:

1. La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore.
2. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro della domanda alla Regione, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.
3. La Regione procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa.
4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni, la Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica potrà avvalersi di un apposito Comitato Tecnico, del quale la Giunta Regionale definirà composizione e funzioni.
5. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito l'eventuale parere del Comitato Tecnico Regionale, all'ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.
6. Entro e non oltre 2 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, ciascun Soggetto Finanziatore deve trasmettere alla Regione apposita comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento.
7. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento, inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:
 - a. il contratto di finanziamento;
 - b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
 - c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
 - d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.
8. La Regione, verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto all'investimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo in conto interessi attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
9. L'eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata all'articolo 13, comma 8, del presente Regolamento è erogato anch'esso all'impresa in unica soluzione contestualmente all'erogazione di cui al comma precedente.
10. Qualora la gestione dell'attività di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzii il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.

2) Con riferimento a quanto indicato ai punti 4 e 5 dell'articolo 15 del Regolamento, è previsto il parere del Comitato Tecnico la cui composizione ed i relativi compiti sono definiti nella DGR n. 208 del 25 febbraio 2009.

3) Alla richiesta di erogazione del contributo, di cui al comma 7 dall'articolo 15 del Regolamento, unitamente alla documentazione già prevista, deve essere allegata documentazione attestante che l'impresa richiedente sia in regola con il versamento delle quote ai fondi paritetici di sostegno al reddito in caso di crisi aziendali, eventualmente istituiti dalla contrattazione del settore economico di riferimento.

Art. 11

1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità dell'investimento iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti

beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 2, comma 5, del Regolamento.

Art. 12

1) Come disciplinato dall'articolo 15, comma 3, del Regolamento, la Regione, oltre ad accertare la pertinenza e l'ammissibilità della spesa, procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione.

2) L'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

3) La Regione provvederà alla istruttoria della ammissibilità dell'agevolazione dopo la ricezione della documentazione attestante la concessione del finanziamento. Detta concessione sarà considerata nella valutazione di cui al comma 1 del presente articolo, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.

4) Riguardo alle prospettive di mercato, si procederà all'analisi delle informazioni fornite dall'impresa proponente al fine di verificarne il mercato potenziale (segmentazione della domanda, ambito geografico, politiche commerciali e di marketing) e la credibilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.

5) Inoltre, si procederà alla verifica del grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa, al fine di escludere le proposte in cui non sia stato individuato il suolo/lotto ove realizzare l'iniziativa e quelle per cui risulti evidente l'incompatibilità dell'iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti.

Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente ed al Soggetto Finanziatore l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 13

1) I progetti di investimento iniziale devono essere avviati successivamente alla data della presentazione della domanda di agevolazione al Soggetto Finanziatore, il quale attesterà tale circostanza con apposita comunicazione alla Regione.

2) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda alla Regione da parte del Soggetto Finanziatore, l'impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza – cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione – sarà debitamente comunicata alla Regione con apposita comunicazione prodotta dal sito www.sistema.puglia.it e sottoscritta dall'ultimo Soggetto Finanziatore.

Art. 14

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso e nel Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni, con essi compatibili, previste per i settori "Industria" e "Commercio" dalla Circolare MICA n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Corso Sonnino, 177, 70121 BARI
Tel. 0805405971

www.sistema.puglia.it - link Bandi Attivi – Titolo II – Richiedi info sul Bando